

Ponzano Veneto, lì 15/03/2010

NOTA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

A seguito dell'introduzione del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 (cd. "Testo Unico sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro") e succ. D.Lgs n. 106 del 03/08/2009 (Disposizioni Integrative e correttive al d.lgs. n. 81) si rende necessario informare i soci iscritti alla UISP sez. Treviso alcune modalità operative.

Intanto col termine "Sicurezza dei luoghi di Lavoro" si intende GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE PERSONE coinvolte in un'attività. Il cd. "Luogo di lavoro" non va inteso solo come fabbrica o ufficio ma anche come palestra, piscina, campo di gioco, autodromo, ecc... LA LEGGE NON FA DISTINZIONE!!

Per essere in regola con la vigente normativa, il titolare dell'attività deve:

- essere abilitato all'esercizio di RSPP (Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione) o delegarlo a persona di sua fiducia;
- nominare, nel caso abbia personale dipendente, la figura di RSL (Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori);
- nominare almeno una persona sempre presente nel luogo adibito ad attività, a svolgere i compiti di prevenzione incendi (tale ruolo può essere svolto dallo stesso titolare);
- nominare almeno una persona sempre presente nel luogo adibito ad attività, a svolgere i compiti di primo soccorso (tale ruolo può essere svolto dallo stesso titolare);
- nominare un medico competente (ovvero essere iscritto nelle liste regionali della medicina del lavoro)
- essere in possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza) solo per associazioni con più di 10 dipendenti.

In particolare si precisa che: i titoli abilitativi di RSPP, RSL, compiti di prevenzione incendi e primo soccorso, vengono attribuiti a persone che hanno svolto un preciso corso di formazione con rilascio di attestato di superamento del corso, enti abilitativi sono ad esempio: la Camera di Commercio (attraverso la sez. di Treviso Tecnologia a Lancenigo) o l'Enaip; ecc... **VALGONO COME TITOLI ABILITATIVI ANCHE QUELLI MATURATI ALL'INTERNO DI ALTRE ATTIVITA' PURCHE' ACCOMPAGNATE DA ATTESTATO DEL CORSO.** Ad. es. coloro che svolgono il ruolo di primo soccorso all'interno di una sede di lavoro (es. fabbrica) può essere nominato anche in un'altra sede (es. palestra) purché sia garantita la sua presenza quando si svolge l'attività.

Due parole sul DVR: il DVR è quel documento che raccoglie tutte le informazioni sull'attività svolta, sui rischi che si presume possa accadere per svolgere una certa attività e le misure adottabili in caso si manifesti un rischio calcolabile. Inoltre nel DVR devono essere allegati i **certificati di conformità** di mezzi e opere, (ad es. l'impianto elettrico della palestra dove si svolgono gli esercizi, ecc...). Tali certificati di conformità devono essere richiesti (PRETESI al momento di stipula del contratto) al proprietario del fabbricato dove si svolge l'attività. Se il proprietario non è in possesso di tali certificati deve provvedere a mettere a norma l'edificio!! La stesura del DVR viene fatta dallo stesso titolare avvalendosi eventualmente di un tecnico (ingegnere, architetto, geometra,...) competente ed abilitato alla professione e all'esercizio in materia di sicurezza.

Il DVR viene sostituito da un'autodichiarazione¹ del datore di lavoro / presidente dell'associazione se il numero di persone dipendenti (tesserati dell'associazione) è inferiore a 10 unità (art. 29 c. 5).

¹ Testualmente il d.lgs. parla di procedure standardizzate non di autodichiarazione ma allo stato attuale dei fatti tali procedure non sono state emanate da alcun ente e l'opinione comune è quella di adottare un modello non standard di autodichiarazione.